



SCONTI ALLA CLIENTELA E SCONTRINO FISCALE

Durante i saldi estivi e invernali, le vendite promozionali, oppure ogniqualvolta il commerciante voglia riconoscere **uno sconto al proprio cliente**, al fine di rendere piena evidenza degli sconti effettuati alla clientela, anche e soprattutto per trasparenza e maggior possibilità di difesa in occasione di verifiche dell'Agenzia delle Entrate, **si ricorda di indicare sullo scontrino:**

- il **prezzo originario** del bene venduto o della prestazione eseguita;
- lo **sconto applicato**
- il **prezzo scontato**

Nello specifico, è opportuno che **gli scontrini vengano stampati** riportando il prezzo di partenza, il ribasso o la percentuale dello stesso e il prezzo finale del bene per il cliente e che questa distinzione risulti anche dalla annotazione giornaliera nel **registro di prima nota corrispettivi** (ad. es. utilizzando tre distinte colonne).

Tutto ciò indifferentemente dalle ragioni del ribasso del prezzo dell'articolo (saldo, vendita promozionale, merce difettata, arrotondamento, cliente parente/amico ecc.).

Del resto, ai sensi di legge (D.M. 23/03/1983 e ss.mm.) **gli elementi che devono essere indicati obbligatoriamente** sullo scontrino sono:

- 1) ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome;
- 2) numero di partita IVA dell'emittente e ubicazione dell'esercizio;
- 3) dati contabili:
 - 3.1 corrispettivi parziali ⁽¹⁾, con relativi eventuali **sconti o rettifiche**;
 - 3.2 eventuali subtotali;
 - 3.3 eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati;
 - 3.4 totale dovuto;
 - 3.5 per le prestazioni, eventuali corrispettivi in tutto o in parte non riscossi.
- 4) data, ora di emissione e numero progressivo;
- 5) logotipo fiscale e numero di matricola dell'apparecchio.

I dati contabili possono evidenziare anche le seguenti ulteriori indicazioni:

- 3.6 ammontare del versamento;
- 3.7 resto.

¹ in caso di vendita di più articoli allo stesso cliente è obbligatorio che sullo scontrino fiscale venga battuto il corrispettivo parziale di ogni singolo articolo venduto, non è consentita l'indicazione del solo totale della vendita effettuata.



MENAGUALE COMMERCIALISTI
Servizi e consulenze d'azienda
Via N. Sauro, 66 - 64021 GIULIANOVA (TE)
Tel./fax 085 8007188 - info@menagualecommercialisti.it

D'altra parte, questa prassi presenta **altre convenienze**.

Comportamenti difformi all'indicazione dello sconto nello scontrino fiscale potrebbero costituire, potenzialmente, un **atto di concorrenza sleale** nei confronti degli acquirenti, in quanto carenti di chiarezza e trasparenza sul prezzo di vendita del bene.

L'annotazione degli sconti, sia sugli scontrini fiscali che nel registro di prima nota corrispettivi, può rivelarsi utile nel caso in cui il Fisco ci faccia visita, e, in particolare, ci contesti **la mancata contabilizzazione** di parte dei ricavi di vendita, ricalcolando pertanto anche **la percentuale di ricarico** dichiarata dall'esercizio. In tal caso, la preventiva annotazione degli sconti effettivamente praticati permette quindi di documentare che i prezzi (scontati) praticati alla clientela sono (stati) nel concreto diversi da quelli risultanti dal "listino" ufficiale e che pertanto la percentuale di ricarico eventualmente elaborata dal Fisco è diversa da quella realmente applicata nella fase di vendita.

Il testo delle news e degli altri temi correnti sono consultabili nel nostro sito internet, alla pagina "documenti e risorse utili"

<http://www.menagualecommercialisti.it/home/doc-e-risorse-utili/>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Giugno 2017